

Pistoia, 05/03/2020

A tutti i soci

Dichiarazioni di Intento 2020 – novità

Recentemente il MEF nella Risposta all'Interrogazione parlamentare 26.2.2020, n. 5-03673 ha specificato che le nuove regole non necessitano di uno specifico Provvedimento attuativo e sono applicabili già dall'1.1.2020 in quanto il citato art. 12-septies non esplicita il contenuto specifico

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.2.2020:

- ha approvato il nuovo mod. DI e le relative istruzioni (in particolare è stato eliminato nel Frontespizio il riquadro riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento);
- ha disposto che il nuovo modello **va utilizzato a partire dal 2.3.2020**. Resta fermo che il precedente modello **può essere utilizzato fino al 27.4.2020** (60° giorno successivo alla pubblicazione del citato Provvedimento).

Merita innanzitutto evidenziare che a decorrere dal 2020 **l'esportatore abituale è tenuto (soltanto) ad inviare la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**.

L'Agenzia rilascia apposita **ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione**, i cui estremi:

- vanno indicati dai fornitori nelle **fatture emesse**; ovvero
- devono essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**. Al fine di verificare tali informazioni l'Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Conseguentemente, **l'esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana** delle dichiarazioni d'intento con le relative ricevute di presentazione.

Come disposto nel citato Provvedimento 27.2.2020 **a partire dal 2.3.2020** le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali sono **disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale"**. Le suddette informazioni possono essere consultate **anche tramite un intermediario delegato** dai fornitori.

Non è più previsto che la dichiarazione d'intento sia

- redatta in duplice esemplare;
- numerata progressivamente dall'esportatore abituale e dal fornitore / prestatore;
- annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro

Soggetto	Fino al 31.12.2019	Dall'1.1.2020
Esportatore abituale	<ul style="list-style-type: none"> ◦ predisporre le dichiarazioni d'intento (con numerazione progressiva) ◦ inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento; ◦ inviare ai fornitori / Dogana le dichiarazioni d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse; ◦ annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento nell'apposito registro. 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ predisporre le dichiarazioni d'intento; ◦ inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento.

Fornitore	<ul style="list-style-type: none"> ○ riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale tramite il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento" ovvero dal proprio Cassetto fiscale; ○ indicare in fattura gli estremi delle dichiarazioni d'intento; ○ numerare e annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento nell'apposito registro; ○ riepilogare nel mod. IVA le dichiarazioni d'intento ricevute compilando il quadro VI. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ riscontrare dal proprio Cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale; ○ indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione.
------------------	--	---

Novità del Modello DI

Come sopra accennato, il citato Provvedimento 27.2.2020 ha aggiornato il mod. DI **eliminando nel Frontespizio il riquadro riservato al numero progressivo** assegnato alla dichiarazione d'intento.



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO

**DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Numero	Anno
Atribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Atribuito dal fornitore o prestatore	

Decorrenza utilizzo nuovo modello

Come sopra accennato il nuovo mod. DI è **utilizzabile dal 2.3.2020**. È tuttavia possibile utilizzare il "vecchio" mod. DI **fino al 27.4.2020**.

Regime sanzionatorio

E' previsto che in caso di cessioni / prestazioni effettuate **senza aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, è applicabile (al fornitore dell'esportatore abituale) la **sanzione dal 100% al 200% dell'imposta**.

Il nuovo regime sanzionatorio **risulta più "severo"**. In precedenza il fornitore era sanzionato da € 250 a € 2.000.

Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.